

Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SECONDO. Dei delitti contro la pubblica amministrazione - CAPO PRIMO.
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Articolo 331

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (1)

(1) Il presente comma, pur non essendo formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 11, L. 12.06.1990, n. 146.